

**POS. SeSt&SDG/USICL****Decreto n. 126****IL RETTORE**

VISTA la legge 09.05.1989 n. 168;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope;

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento del Programma Erasmus+ 2014-2020 Azione Chiave 1 Mobilità Individuale KA 103 Paesi Comunitarie e Paesi candidati, recante le procedure di Ateneo per la gestione del programma Erasmus+ Mobilità ai fini di Studio;

VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2013 con cui è stato istituito il nuovo Programma "Erasmus+" a favore dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) in data 20 dicembre 2013 – serie L 347/50;

PRESO ATTO che l'Ateneo ha aderito al Programma presentando richiesta per ottenere l'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) per la durata dell'intero Programma (2014/2020) e che a seguito di tale richiesta all'Ateneo è stata attribuita la suddetta carta con n. 29269-LA-1-2014IT-E4AKA1-ECHE;

PRESO ATTO che la struttura del Programma Erasmus+ è incentrata su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori, tra cui: Attività chiave 1 – Mobilità individuale ai fini di apprendimento KA103;

PRESO ATTO che per l'a.a. 2020/2021 per la sotto-azione Mobilità studenti per fini di studio (KA103) i dipartimenti hanno richiesto complessivamente la sottoscrizione di 138 Accordi con l'attivazione di 456 flussi di mobilità per un numero presumibile di 2.829 mensilità a cui corrisponde una richiesta di finanziamento del valore di circa € 707.550,00;

CONSIDERATO che per quanto sopra illustrato, per la candidatura complessiva dell'Ateneo alla Call Erasmus+ 2020 l'Azione Chiave 1 – Mobilità individuale - Istruzione Superiore è stata inviata una richiesta di finanziamento del valore totale di € 1.089.282,50;

TENUTO CONTO dei parametri di sovvenzionamento adottati dall'Agenzia Nazionale per l'attribuzione dei fondi incentrati sui dati concernenti le mobilità realizzate e

VISTA	rendicontate dagli Istituti negli ultimi due anni e sul numero di crediti maturati dagli studenti in mobilità;
PRESO ATTO	la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE recante le disposizioni nazionali allegata alla Guida al Programma 2020 per l’Istruzione Superiore con la quale sono stati rimodulati gli importi delle borse di mobilità dei partecipanti al Programma Erasmus+;
VALUTATO	del fatto che l’ammontare del contributo comunitario concesso ai singoli Atenei, di norma, viene comunicato dall’Agenzia solo successivamente all’emanazione, da parte dell’Ateneo, del bando di selezione dei candidati alla mobilità, e comunque non prima del mese di giugno 2020;
CONSIDERATO	che il contributo che sarà erogato dall’Agenzia Nazionale coprirà solo parzialmente i costi connessi alle attività di mobilità programmate dagli Atenei, i quali, dunque, sono chiamati a sovvenzionare anche le eventuali attività di mobilità eccedenti con risorse finanziare proprie;
TENUTO CONTO	che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 29 e 30 gennaio 2020, hanno approvato la presentazione della proposta progettuale relativa all’Attività chiave 1 – Mobilità individuale ai fini di apprendimento KA1 del Programma Erasmus+ 2014-20;
VISTA	che in sede di bilancio di previsione è stato appostato un importo pari ad € 379.000,00;
RAVVISATA	la normativa relativa all’erogazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’orientamento”,
RAVVISATI	la necessità di procedere tempestivamente all’istruttoria del procedimento amministrativo finalizzato all’assegnazione delle borse Erasmus+ a.a. 2020/2021, al fine di rispettare le date di iscrizione indicate dagli Atenei stranieri ospitanti i vincitori delle Borse di studio Erasmus+;
SENTITO	i motivi d’urgenza per l’emanazione del bando, essendo state annullate le previste sedute degli OO.CC. di Ateneo, in ragione della emergenza sanitaria in corso;
	il Rettore all’Internazionalizzazione, Prof. Gabriele Sampagnaro;

DECRETA

Art.1 È emanato il seguente bando di selezione per la Mobilità Erasmus ai fini di Studio (KA103) - Programma Erasmus + a.a. 2020/2021, del quale costituisce parte sostanziale ed integrante.

**Bando di selezione Programma ERASMUS+
Azione ERASMUS AI FINI DI STUDIO (KA 103)
per gli studenti iscritti all’a.a. 2019/2020 a valere sui fondi ERASMUS+ A.A. 2020/2021**

ART. 1 – FINALITÀ

È indetta per l’anno accademico 2020/21, una selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus ai fini di studio (SMS) nell’ambito del Programma “Erasmus+ - Key Action 103” presso le Università partner per svolgere le seguenti attività:

- frequentare corsi e sostenere i relativi esami;
- preparare il lavoro di tesi;

L’elenco di tutti gli accordi con le Università partner, attivi per l’anno 2020/21, è parte integrante del presente avviso di selezione; esso è pubblicato al seguente link: www.internazionalelingue.uniparthenope.it/elenco-

[accordi-per-studio/](#). Detto elenco potrà subire aggiornamenti qualora pervengano ulteriori accordi di mobilità entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Al fine di avanzare candidatura al bando Erasmus+ Mobilità per Studio a.a. 2020/21 lo studente deve dichiarare:

- 1) di essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nell'anno accademico in corso e che provvederà al rinnovo dell'iscrizione all'a.a. 2020/2021;
- 2) nel caso di studente che al momento della candidatura sia iscritto al **III anno, anche fuori corso a corsi di laurea triennale**, ad iscriversi prima della partenza ad un corso di Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nell'a.a. 2020/21;
- 3) di non procedere al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2020/2021 solo nel caso in cui lo studente, iscritto al terzo anno in corso o fuori corso **intenda laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/20, di norma prevista nel mese di febbraio**;
- 4) di avere/non avere già svolto un periodo di studio all'estero usufruendo di una borsa Erasmus+ e, nel primo caso, di quantificarne le mensilità indicandone, altresì, il ciclo di studio in cui detta mobilità è stata realizzata, giacché il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa usufruire più volte della mobilità Erasmus+ nello stesso ciclo di studio, anche per finalità diverse (studio e/o Erasmus+ Traineeship).

Il totale delle mensilità fruibili è:

- 5) fino a 12 mesi massimo per ciascun ciclo di studio¹ (escluso Giurisprudenza -ciclo unico);
- 6) fino a 24 mesi massimo se iscritti al Ciclo Unico (Giurisprudenza).

Per l'a.a. 2020/2021 possono, quindi, presentare domanda di candidatura anche studenti che, in precedenza, abbiano già usufruito di una borsa Erasmus+ per studio o per Traineeship.). In caso di mobilità multipla nel corso del medesimo ciclo di studio, ai fini del computo dei mesi di mobilità residua, va conteggiata ogni mobilità pregressa già svolta, con o senza contributo, sia ai fini di studio che di Traineeship, ivi compreso gli eventuali prolungamenti e i giorni di mobilità non coperti da contributo.

Pertanto, in caso di mobilità ripetute, si suggerisce di selezionare la destinazione anche sulla base del numero di mensilità messe a bando, scegliendo una meta che abbia un numero di mensilità compatibili con quelle che è ancora possibile svolgere all'estero (ad es. se si è già svolto un periodo Erasmus all'estero di 7 mesi nello stesso ciclo di studio, è opportuno selezionare una meta che preveda un periodo all'estero di massimo 5 mesi, al fine di rispettare il vincolo di 12 mesi complessivi, tenuto conto che è necessario svolgere di almeno 3 mensilità).

- 7) di richiedere di svolgere il periodo di mobilità esclusivamente in un Paese diverso da quello di residenza;
- 8) di possedere adeguate competenze linguistiche;
- 9) di presentare un *Learning Agreement* relativo agli insegnamenti da frequentare nella sede partner;

Gli studenti devono, altresì

- a. allegare il curriculum vitae.

La mancanza del curriculum vitae impedisce la valutazione dei titoli.

ART. 3 – ULTERIORI REQUISITI

A prescindere dal livello linguistico richiesto per la partecipazione al presente bando, lo studente dovrà avere cura di:

- 1) verificare i requisiti linguistici richiesti dall'Università presso cui intende svolgere un periodo Erasmus;

¹ primo ciclo (laurea triennale), secondo ciclo (laurea specialistica/magistrale), terzo ciclo (dottorato).

- 2) informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell'Università di destinazione e, ove previsto, certificare la conoscenza di quella lingua;
- 3) ottenere lo specifico certificato linguistico che alcune università possono richiedere (es. certificazione linguistica internazionale – per le lingue inglese TOEFL/IELTS, francese DELF/DALF, spagnola DELE) entro le scadenze indicate dall'Ateneo partner. Ciò perché le università partner hanno la facoltà di rifiutare gli studenti in difetto dei requisiti sopra descritti anche se sono risultati vincitori della selezione effettuata. Si evidenzia che i predetti requisiti linguistici potrebbero subire modificazioni unilaterali da parte delle università ospitanti pertanto, si consiglia di consultare frequentemente i siti delle università ospitanti per verificare gli eventuali aggiornamenti.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in modalità online, entro e non oltre le ore **12.00** del **venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando**. Decorso il termine la procedura online sarà disattivata in maniera automatica e non sarà più possibile compilare la domanda di partecipazione. Il termine è valido anche in presenza di giorno festivo in quanto trattasi di procedura informatica.

La procedura informatizzata per l'invio delle candidature è disponibile sul sito istituzionale d'Ateneo sezione campus e servizi/ Mobilità internazionale / Erasmus+ / Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica / sezione outgoing/bandi.

Lo studente deve indicare, in ordine di preferenza, otto Istituzioni ospitanti.

Dette Istituzioni devono essere individuate tenuto conto del ciclo di studi di appartenenza² e **delle macroaree di studio Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze e Tecnologie, Scienze Motorie e del Benessere), tenuto conto di quanto recita la Guida Erasmus+2020: “[...] l'attività di mobilità deve essere compatibile con gli obiettivi di apprendimento del corso di studio e con le necessità di sviluppo personale dello studente. [...] Il periodo di studio all'estero deve essere parte del programma di studi dello studente per completare una laurea a ciclo breve, primo ciclo (laurea o equivalente), secondo ciclo (master o equivalente) e terzo ciclo di dottorato.”(Guida Erasmus+2020/21, http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/erasmus-plus-programme-guide-2020_it.pdf p.33).**

Nel caso di studenti laureandi che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo potranno selezionare le destinazioni indicate per il secondo ciclo.

In tale evenienza, le mobilità potranno essere autorizzate solo previa effettiva iscrizione presso l'Università Parthenope.

Ai fini della scelta della destinazione lo studente è tenuto a:

- consultare preventivamente i siti delle università partner presso le quali si intende fruire il periodo di mobilità allo scopo di prendere visione di ogni informazione utile all'organizzazione della mobilità;
- prendere visione dell'elenco Accordi per studio disponibile sul predetto sito.

ART. 5 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELL'INDIRIZZO E- MAIL ISTITUZIONALE

È obbligatorio per ciascun candidato avere attivato la casella di posta elettronica istituzionale @studenti.uniparthenope.it che costituirà, per tutte le comunicazioni del caso, l'unico strumento utilizzato. Non si procederà a inviare comunicazioni su indirizzi di posta elettronica diversi.

ART. 6 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL CONCORSO

Il presente bando di selezione è pubblicato all'Albo informatizzato dell'ateneo. Tutte le informazioni utili per gli studenti, ivi compreso il presente bando sono pubblicate nel sito del web dell'Ufficio.

² 1° ciclo laurea triennale, 2° ciclo laurea specialistica,.

ART. 7 – SELEZIONE

La selezione è di esclusiva competenza dei Dipartimenti/Scuola. Ciascun Dipartimento/Scuola provvederà a designare una Commissione giudicatrice. Le Commissioni, dopo aver preventivamente fissato specifici criteri di selezione per merito, competenza linguistica e motivazione, procederà alla valutazione e alla conseguente formulazione delle graduatorie. La Commissione per la valutazione del candidato iscritto a corsi di laurea triennale e magistrale ha a disposizione 45 punti dei quali:

- 30 assegnabili alla media esami;
- 5 assegnabili ai titoli;
- 10 assegnabili al colloquio orale.

La media esami sarà elaborata mediante il ricorso ad una formula di calcolo che prevede, tra l'altro, di ponderare i voti conseguiti negli esami di profitto anche per il rapporto tra il numero di CFU già maturati ed il numero di CFU previsti dal proprio piano di studi (approssimati a 30 per ciascun semestre).

E' previsto, altresì, un colloquio obbligatorio nel corso del quale saranno valutate le motivazioni e la competenza linguistica in una o più lingue. Le date di svolgimento dei colloqui saranno pubblicate sul sito della Struttura; è responsabilità dello studente accedere periodicamente al sito della Struttura al fine di prendere visione degli avvisi pubblicati.

L'assenza al colloquio obbligatorio è da considerarsi come rinuncia.

In caso di situazioni particolari, come la presenza all'estero, è ammessa la possibilità di svolgere il colloquio a mezzo collegamento SKYPE. Gli interessati dovranno concordarne le modalità e le tempistiche di svolgimento con i membri della Commissione giudicatrice, almeno sette giorni prima della data prevista per il colloquio.

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto Rettorale e sono composte da almeno tre docenti. Ciascuna commissione può articolarsi in più sottocommissioni.

ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla selezione coloro i quali che, avendo già beneficiato di un periodo di mobilità, non abbiano un numero di mesi di mobilità residua sufficienti per la frequenza dei corsi e il sostenimento degli esami presso l'Ateneo ospitante (minimo tre mesi). Sono, altresì, esclusi gli studenti che al momento della partenza non risultino iscritti regolarmente all'Ateneo all'anno in cui si svolge la mobilità (2020/21), fatta eccezione per coloro che si trovino nella condizione di iscritti al terzo anno in corso o di fuori corso e intendano concludere gli studi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/20.

ART. 10 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE BORSE DI MOBILITA'

Le Commissioni effettueranno la valutazione e procederanno alla formulazione delle graduatorie dei candidati secondo i criteri di cui all'art. 7, e trasmetteranno gli atti all'Amministrazione a mezzo protocollo informatico. Le singole graduatorie di merito dei vincitori e degli eventuali idonei, formulate da ciascuna Commissione saranno approvate con Decreto Rettorale e successivamente saranno pubblicate all'Albo informatizzato dell'Ateneo, sul sito di Ateneo e sul sito della Struttura. Nel caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. Nel caso di ulteriore parità è preferito il candidato con minore anzianità nella carriera universitaria.

La pubblicazione della graduatoria, sul sito predetto, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione al vincitore.

L'assegnazione della sede prescelta da ciascun candidato avverrà in modalità automatica in base all'ordine in graduatoria e all'ordine di preferenza espressa in fase di candidatura. Qualora la prima preferenza venga esaurita per l'assegnazione a un candidato con punteggio più alto, sarà assegnata la prima sede disponibile in ordine di preferenza tra quelle indicate in fase di presentazione della domanda. L'assegnatario vincitore dovrà

procedere all'accettazione della sede assegnata. ***entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria pena la decadenza dal beneficio.***

Le procedure di accettazione avverranno mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito d'Ateneo predetto e si chiuderanno improrogabilmente entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria pena la decadenza dal beneficio.

In nessun caso dopo l'accettazione della destinazione è possibile sostituirla con un'altra.

Coloro che, per qualsivoglia motivo, non provvederanno all'accettazione formale della sede entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria saranno considerati **rinunciatori e in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.**

ART. 11 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE BORSE RESIDUE

Decorso il termine per l'accettazione, si potrà procedere ad eventuali scorrimenti di graduatoria per assegnare eventuali borse residue agli studenti idonei non vincitori di borsa. Gli idonei dovranno accettare le destinazioni disponibili anche nel caso in cui non rientri tra le loro opzioni. Nel caso in cui non intendano accettare saranno considerati rinunciatori.

Le tempistiche saranno rese note a mezzo di apposito avviso sul sito di Ateneo e della Struttura. Qualora gli scorrimenti avvengano con tempistiche non congrue con le date fissate dagli Atenei ospitanti per ricevere le nomination, le mobilità dovranno necessariamente svolgersi nel secondo semestre. In tal caso l'eventuale durata annuale delle mobilità, sarà automaticamente ridotta a sei mesi.

Coloro che sono già assegnatari di una destinazione non possono partecipare alla redistribuzione di eventuali destinazioni residue.

Con l'accettazione della destinazione lo studente si impegna a effettuare l'iscrizione all'a.a. 2020/21, fatta eccezione per la condizione di laureando nella sessione straordinaria dell'anno 2019/20 e a sottoscrivere l'ACCORDO FINANZIARIO prima della partenza.

In caso di rinuncia dopo l'accettazione lo studente vincitore deve formalizzare tale rinuncia secondo le modalità che saranno rese note dall'Ufficio, specificando chiaramente la motivazione della rinuncia. La mancata sottoscrizione dell'Accordo comunque determina la rinuncia automatica.

ART. 12 – DURATA DEL PERIODO DI MOBILITA'

La mobilità a fini di studio può avere una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi. Le mobilità di durata inferiore ai tre mesi (90 giorni) qualora non supportate da documentazione che attesti l'equivalenza ad un trimestre accademico comportano la restituzione dell'intera borsa percepita.

Il soggiorno di studi all'estero, dovrà essere compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 30 settembre 2021.

La data di partenza e la durata del periodo da trascorrere all'estero devono essere stabiliti d'intesa con il docente promotore dell'accordo e, con l'Università partner e **sono condizionati dalle date di inizio e fine dei corsi e/o di altre attività presso le sedi di destinazione, nonché dalla durata prevista negli Accordi.**

L'Ateneo ospitante potrebbe negare l'accoglimento dello studente in mobilità per mancato rispetto delle scadenze indicate, inadeguatezza del requisito linguistico, incongruenze rilevabili dal *Learning Agreement*, motivazioni logistiche, ecc. pertanto, l'Ateneo declina ogni responsabilità in caso di mancata accettazione dell'università straniera ospitante.

ART. 13 – PROLUNGAMENTO

In casi eccezionali e motivati è possibile prolungare dell'attività di studio all'estero, verificando che l'intero periodo di mobilità non ecceda complessivamente i 12 mesi³. La richiesta di prolungamento, redatta su apposita modulistica disponibile sul sito compilata in ogni sua parte deve essere trasmessa all'ufficio entro 45 giorni della scadenza del periodo di mobilità sottoscritto mediante Accordo Finanziario.

³ Sono da considerarsi nel computo dei 12 mesi anche le mensilità in precedenti mobilità, se svolte in un medesimo ciclo.

Di norma il beneficiario potrà non percepire un contributo (condizione di *Zero Grant*) ma potrà usufruire di tutti i vantaggi correlati allo status di studente ERASMUS+.

In caso di disponibilità di ulteriori fondi per co-finanziare il prolungamento della mobilità, l'ammontare del contributo aggiuntivo sarà determinato moltiplicando l'effettiva durata ammissibile della mobilità per il valore dell'importo mensile spettante (30gg). In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Il beneficiario deve fornire prova delle effettive date di inizio e fine della mobilità mediante certificazioni rilasciate dall'Università ospitante.

ART. 14 – DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ

La mobilità svolta nell'ambito del Programma Erasmus+ è da intendersi in via continuativa. L'interruzione è prevista per le sole cause di forza maggiore e per brevi periodi collegati a festività religiose e accademiche (Natale, Pasqua, sospensione attività didattica, ecc.), intendendo per brevi periodi un max di 14 gg.

Qualsiasi causa di interruzione ulteriore deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio che ne valuterà l'ammissibilità. Eventuali interruzioni, anche ammesse, potranno comportare la decurtazione della borsa assegnata.

Non è consentito interrompere il periodo di mobilità all'estero per lo svolgimento di esami o altra attività accademica presso l'Ateneo di partenza.

Il conseguimento del titolo finale, relativo al proprio corso di studio, interrompe la mobilità e comporta la possibile parziale/totale ripetizione degli importi già percepiti a titolo di acconto.

ART. 15 – LEARNING AGREEMENT

Dopo aver confermato l'accettazione, e prima di sottoscrivere l' "ACCORDO FINANZIARIO" con l'Università presso l'Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica, lo studente deve definire, coadiuvato dal Responsabile Erasmus+ della destinazione a cui è stato assegnato, il piano di studio da svolgere all'estero, anche chiamato *Learning Agreement*.

Il *Learning Agreement*, unitamente al *Transcript of records*, è il documento fondante della mobilità in base al quale si procede al riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e ai relativi crediti. Esso deve essere redatto utilizzando la procedura disponibile nella propria pagina sulla piattaforma ESSE3 e deve essere firmato dal Referente Erasmus+ di dipartimento e dal responsabile Erasmus+ dell'Ateneo ospitante. Ogni studente dovrà sottoscrivere il *Learning Agreement* approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza e da quello ospitante.

Ai fini della corretta compilazione del *Learning Agreement* in " *Table A* " devono essere riportati i corsi da seguire presso l'ateneo ospitante e in " *Table B* " i corsi dell'Ateneo inviante che devono essere riconosciuti al rientro dalla mobilità.

In caso di variazioni del *Learning Agreement* compilato durante la mobilità, lo studente deve compilare il modulo di variazione del programma didattico ("During Mobility") e trasmetterlo, attraverso la propria pagina ESSE3 al proprio referente Erasmus+ (e per conoscenza al promotore dell'accordo) - per ottenere l'approvazione scritta di tale variazione mediante sottoscrizione da parte dei due referenti e dello stesso studente.

ART. 16 – NUMERO DI CREDITI

Lo studente è tenuto a svolgere tutte le attività riportate nel *Learning Agreement*. Il numero di crediti deve essere stabilito in proporzione al periodo di mobilità. È possibile seguire corsi e svolgere ricerche nell'ambito della formazione dottorale, acquisendo i relativi crediti, se previsto.

Il numero dei crediti riconosciuti può determinare l'assegnazione di un contributo integrativo come da art. 21.

ART. 17 – RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Al termine del periodo di studi all'estero l'Università ospitante dovrà rilasciare allo studente un attestato debitamente firmato con i risultati conseguiti (*transcript of records*). L'Università "Parthenope" garantirà allo

studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'istituto ospitante, come indicato nel *Learning Agreement*, come parte integrante del proprio corso di studi.

Per il riconoscimento dell'attività svolta, lo studente è tenuto a richiedere la convalida degli esami sostenuti durante il periodo di mobilità entro sette giorni dalla consegna, all'Ufficio, della documentazione di rientro e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno. La mancata presentazione di tali atti comporterà l'annullamento dello status Erasmus+ e la completa restituzione della borsa Erasmus e di ogni eventuale integrazione.

Le strutture didattiche di riferimento definiscono nel dettaglio le procedure finalizzate al riconoscimento dell'attività svolta all'estero nonché alla registrazione degli esami nella carriera dello studente.

Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non raggiunga il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non soddisfi le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità.

ART. 18 – ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+

Gli studenti assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ - prima della partenza - dovranno sottoscrivere l'Accordo Finanziario presso l'Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica nelle date e secondo le procedure pubblicate sul sito d'Ateneo predetto.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, gli studenti vincitori dovranno essere in regola con l'iscrizione per l'a.a. 2020/21, fatta eccezione per coloro che si trovino nella condizione di laureandi nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/20 e dovranno aver rispettato le indicazioni delle università ospitanti. Essi quindi saranno tenuti a consegnare all'Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica la seguente documentazione:

- originale della nota di accettazione dell'Ateneo ospitante con le date di inizio e fine del periodo di mobilità;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia dell'*Application Form* o documentazione equivalente della candidatura presso l'Università straniera.
- comunicazione delle coordinate bancarie per l'accredito della borsa Erasmus+.

Si ricorda che l'assegnazione delle borse è condizionata dalla conferma di tutti gli Accordi da parte delle università partner e che la decisione finale circa l'accettazione degli studenti assegnatari di una destinazione spetta alle università partner.

La validità dell'Accordo è subordinata alla firma dello stesso da parte del Rettore. Entro 30 giorni dall'invio da parte dello studente del certificato di arrivo presso l'ateneo ospitante sarà erogata l'anticipazione della Borsa/borse spettante/i di cui all'art.21). L'eventuale saldo sarà erogato a conclusione del periodo di mobilità ed è subordinato al numero effettivo di giorni/mesi di permanenza all'estero, al riconoscimento del numero di CFU riconosciuti (Art.21) e alla regolarità della documentazione prodotta.

ART. 19 – SUPPORTO LINGUISTICO

Lo studente è tenuto a seguire corsi di lingua mediante piattaforma online (OLS). Tale supporto linguistico è offerto dalla Commissione Europea. Il corso prevede la somministrazione di un test iniziale, di un corso – da frequentare online durante tutto l'arco della mobilità - e un test finale. Il sostenimento del test finale è un requisito per l'erogazione del saldo finale della borsa.

ART. 20 – ASSICURAZIONE

Lo studente è coperto da assicurazione per la sola responsabilità civile. Essa copre gli eventuali danni provocati dallo studente presso l'Università partner. La tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) fornisce l'assicurazione sanitaria.

Per approfondimenti è possibile consultare i seguenti link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italian

i sezione se parto per; https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_it.htm

In caso di infortunio, lo studente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio tramite e-mail. La comunicazione deve essere corredata da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

ART. 21 – SOSTEGNO FINANZIARIO

Il sostegno finanziario alla mobilità si compone di diverse tipologie di borse:

a) Borsa Erasmus+

Agli studenti posizionati utilmente della graduatoria di merito di cui all'artt. 10 e 11, viene conferito un contributo economico a supporto del periodo di mobilità. Il contributo assegnato copre forfettariamente sia i costi di viaggio che il supporto individuale. L'ammontare della borsa di mobilità Erasmus+ è modulata in base al costo della vita dei Paesi di destinazione, elencati nella tabella sottostante, a cura della Commissione Europea:

Gruppo	Paesi	Borsa/mese
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Denmark, Finland, Iceland Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Lichtenstein, Norway	300,00/mese
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Austria, Belgium, Germany, France, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal	250,00/mese
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Serbia	250,00/mese

L'assegnazione delle borse è subordinata all'approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ ed all'assegnazione dei relativi finanziamenti.

b) Borsa di Ateneo

Gli studenti non assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+, cosiddetti "Zero grant" potranno beneficiare di una borsa d'Ateneo erogata alle medesime condizioni della borsa Erasmus+.

c) Contributo integrativo MIUR (Fondo Sostegno Giovani)

Gli importi delle borse di cui sopra potranno, altresì, essere integrati con contributi del Ministero dell'Università e della Ricerca mediante l'erogazione, di borse di studio integrative, a valere sul "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" (FSG) istituito con la legge n. 170 dell'12 luglio 2003.

L'erogazione della borsa integrativa FSG è subordinata all'effettivo incameramento dell'importo assegnato dal MIUR e alla effettiva disponibilità del fondo.

d) Contributo integrativo di Ateneo

Per favorire la mobilità Erasmus+, gli importi della borsa per l'a.a. 2020/2021 potranno eventualmente essere integrati con contributi straordinari dell'Università basati su criteri di premialità.

e) Borse Adisurc

Ove ricorrano le condizioni, gli studenti potranno partecipare alla selezione per borse integrative bandite dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) secondo le scadenze e le modalità previste dall'Ente (<https://www.adisurcampania.it/>)

Lo studente vincitore della borsa Erasmus+, nel periodo di permanenza presso l'Università ospitante, non può godere di altre borse comunitarie. Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni emanate in materia sia dalla U.E. sia dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

f) borse Regione Campania

La tipologia di borse sub b) potrà essere eventualmente integrata/sostituita con borse di mobilità individuale in favore di studenti universitari meritevoli residenti nella Regione Campania.

ART. 22 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO

Per la tipologia di borse sub a), b) e c), il sostegno finanziario sarà erogato in due ratei.

Per le borse sub a) e b) il primo rateo è pari all'80% dell'importo totale; per la tipologia sub c)- se spettante- è pari al 50% dell'importo totale.

Per tutte e tre le tipologie sopra elencate il primo rateo sarà erogato entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale d'ateneo del certificato di arrivo attestante l'effettiva presenza dello studente presso l'università ospitante; il secondo rateo sarà erogato entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale d'ateneo della documentazione attestante il rientro in sede dello studente (art.26).

La tipologia sub d) sarà erogata eventualmente solo a conclusione del periodo di mobilità svolto previa verifica del riconoscimento in carriera del numero di crediti curriculari richiesti per l'accesso al beneficio.

ART. 23 – STUDENTI CON ESIGENZE RELATIVE A CONDIZIONI FISICHE, MENTALI O SANITARIE

Sono previsti ulteriori importi aggiuntivi per studenti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie. Gli interessati dovranno indicare la propria condizione in fase di presentazione della domanda di partecipazione. Successivamente, se collocati utilmente in graduatoria, saranno contattati dall'Ufficio ai fini dell'inoltro della richiesta di fondi aggiuntivi all'Agenzia Nazionale Erasmus+.

ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL RIENTRO

Al termine del periodo di mobilità lo studente deve presentare all'Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica entro 7 giorni successivi alla fine del periodo di permanenza all'estero la seguente documentazione:

- a. certificazione dell'Università ospitante **in originale** attestante il periodo effettivo di studi svolto all'estero (con l'indicazione esatta delle date di inizio e fine periodo). **Non sono ammesse abrasioni o cancellature. Le date devono coincidere con il periodo indicato nell'Accordo finanziario, vi potrà essere una tolleranza di soli 5 giorni in relazione all'intero periodo e nell'ambito dell'importo totale della borsa assegnata.**
- b. eventuale ultima modifica al *Learning Agreement*, debitamente firmato dai referenti Erasmus+ delle due università (eventualmente anche in formato elettronico);
- c. originale del Transcript of Records (ToR) o documento equivalente per attività di ricerca tesi;
- d. relazione finale dello studente (EU survey) da inviare telematicamente mediante il gestionale messo a disposizione dall'Unione Europea MTool+ - non è necessario produrne copia cartacea.
- e. svolgimento del test finale del corso di lingua online (OLS);

ART. 25 – OBBLIGHI DELLO STUDENTE

Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni della Commissione Europea, dell'Università "Parthenope" indicate nella pagina del sito web della Struttura e delle Università partner, in particolar modo per quel che concerne i requisiti, le modalità e i termini di iscrizione.

Dovrà, in particolare, rispettare le scadenze per la trasmissione dell'application form, del Learning Agreement, dell'eventuale registrazione ai corsi presso l'Ateneo ospitante e dell'eventuale certificazione linguistica, se richiesta.

Lo studente, infine, dovrà provvedere regolarmente al pagamento delle tasse universitarie nei modi e nei tempi previsti dall'Università "Parthenope" e rispettare ogni scadenza fissata dall'Ateneo. A tal fine, si invita a consultare il Vademecum e il Regolamento presente sul sito della Struttura.

Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame, ovvero attività presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", fino al rientro in sede, a tal fine fanno fede le date di inizio e fine del periodo di mobilità riportate nell'Accordo finanziario, sottoscritto dallo studente. Lo studente non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e del riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi comprese l'elaborazione della tesi di laurea.

Per ottenere il riconoscimento in carriera dell'attività svolta, dopo aver consegnato la documentazione presso l'ufficio, entro 7 giorni deve recarsi presso il proprio dipartimento/Scuola.

ART. 26 – VADEMECUM DELLO STUDENTE ERASMUS+

Sul sito d'Ateneo predetto è pubblicato annualmente un Vademecum destinato agli studenti Erasmus+ riportante gli adempimenti a cui sono tenuti gli studenti assegnatari di una borsa di studio Erasmus+ nel corso del periodo di mobilità.

ART. 27 – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO

Il Capo dell'Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica dell'Università degli Studi Napoli Parthenope (Napoli, via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38, – tel. 081/5475826, e-mail: internazionale.lingue@uniparthenope.it) è responsabile di ogni adempimento inerente il presente bando che non sia di competenza di altri organi come indicato nello stesso.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, DLgs. N. 196/2003 integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. I dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse al presente bando di selezione, alla gestione della mobilità e delle relative procedure.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità informatizzata e cartacea. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura selettiva del presente bando nonché per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà l'accesso alla predetta procedura selettiva.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo o altri gestionali comunitari, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell'Ateneo.

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE, i candidati hanno diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei dati personali forniti e, in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi. Hanno altresì diritto di: chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti; la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; la notifica in caso di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi tassativamente previsti; la portabilità degli stessi e l'opposizione al trattamento ed alla profilazione.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, con sede legale in Napoli, alla via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38, in persona del suo legale rappresentante, Rettore, Telefono: 081/5475613-5656, e-mail: rettore@uniparthenope.it, PEC: direzione.generale@pec.uniparthenope.it.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio Interuniversitario CINECA, nella qualità di fornitore del relativo servizio – con sede in via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), Telefono: 051/6171411, PEC: cineca@pec.cineca.it.

ART. 29 – PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà reso pubblicato all'Albo informatizzato d'Ateneo, sul sito d'Ateneo (<http://www.uniparthenope.it> sezione Avvisi campus e news e sul sito della Struttura sezione campus e servizi/ Mobilità internazionale / Erasmus+ / Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica / sezione outgoing/bandi.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla disciplina nazionale e comunitaria in materia e alle regole di gestione del Programma Erasmus+.

La realizzazione della mobilità di cui al presente bando e l'erogazione delle relative borse è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo finanziario Erasmus+ tra l'Agenzia Nazionale e l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, all'erogazione del finanziamento da parte della medesima Agenzia e all'accettazione delle candidature presentate dagli studenti alle università partner ospitanti. Per tali motivazioni la pubblicazione del presente bando è da intendersi sub-condizione.

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" si riserva il diritto di escludere dal progetto in qualsiasi momento gli studenti vincitori che dimostrino di non essere adeguatamente motivati o che non si attengono agli obblighi del beneficiario stabiliti dal contratto e dalle regole di partecipazione fissate dall'Università "Parthenope", dalle Università ospitanti o dall'Agenzia Erasmus+.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Napoli, 26 febbraio 2020

IL RETTORE
f.to *prof. Alberto Carotenuto*